COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Adunanza ordinaria in 1° convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno duemilaotto (2008), addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N. ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE		X
3	BORTOLOTTI VLADIMIRO		X
4	CREPALDI LUCIANO		X
5	RIGUZZI GIORDANO	X	
6	MANDRIOLI PAOLA	X	
7	MORANDI IORIS	X	
8	BIANCHINI VALENTINO	X	
9	PANCALDI FABIO	X	
10	BIAGI VILDES	X	
11	BARBIERI ANGIOLINO	X	
12	GOVONI MARIA CHIARA	X	
13	FAZIOLI STEFANO		X
14	MEROLA PIERLUIGI	X	
15	BERGAMINI GIAN CARLO	X	
16	MARCHESI RENATO	X	
17	MALPENSA GIANLUCA	X	

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ROSA CICCIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TOSELLI VALERIO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Bergamini Gian Carlo 2) Riguzzi Giordano 3) Biagi Vildes.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Luciano, Tabarini Saverio e Zampighi Carla.

Presenti anche i Consiglieri Bassi Emanuele e Fazioli Stefano.

Esce il Sindaco. Assume la Presidenza il Vice Sindaco Emanuele Bassi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 25/03/1999, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali";

VISTE le successive modifiche apportate con atti del Consiglio Comunale n. 67 del 14.12.1999, n. 17 del 27.2.2002, n. 16 del 26.2.2004, n. 12 del 21.2.2005 e n. 15 del 15.02.2007 esecutive;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è data facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

VISTO l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), che stabilisce che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la nota 5602 del 16.03.2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze che chiarisce che detti regolamenti devono essere approvati prima del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007 che ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 al 31.03.2008;

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente regolamento, volte ad adeguare il regolamento stesso alle più recenti modifiche e interpretazioni legislative, al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle attività da parte dell'ufficio tributi comunale;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile d'area facente capo ai servizi interessati;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di modificare**,** per i motivi di cui alle premesse, il vigente "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali" approvato con proprio atto n. 9 del 25/03/1999 e successive modifiche, come segue:

- **<u>Viene aggiunto il comma 4) all'art. 5 così come segue:</u>**

4. Il versamento minimo dell'imposta comunale sulla Pubblicità dovuto annualmente e del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilito in €. 4,00, pertanto fino a concorrenza di tale importo il tributo non è dovuto.

- **<u>Viene abrogato il comma 4) dell'art. 6 così come segue:</u>**

(4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ovvero

non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve, comunque, darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonchè i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare).

4. Abrogato.

- **<u>Viene aggiunto il comma 4) all'art. 19 così come segue:</u>**

  4. Sono fatti salvi i diversi limiti stabiliti dai regolamenti per le singole imposte.

- **<u>Vengono sostituite le seguenti parole al comma 1) dell'art. 23:</u>**

  L'anno (2007) viene sostituito con l'anno **2008.**

2. di approvare il nuovo testo del Regolamento coordinato con le modifiche apportate, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di nominare responsabile del procedimento la Rag. Lina Caradonna, Responsabile dell'Area Finanziaria;

4. di dare atto che:

- le modifiche al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2008;
- è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento in oggetto, espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art.49 – I° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 4/C.C. DEL 17/1/2008

IL VICE SINDACO
F.to Emanuele Bassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Anna Rosa Ciccia

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Emanuele Bassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Anna Rosa Ciccia

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25.1.2008 al 9.2.2008
ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, lì 25.1.2008

L'ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to Franca Baldo

==========

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorso dei termini ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, con decorrenza dal .

Sala Bolognese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciccia Dr.ssa Anna Rosa

==========

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Piazza Marconi, 1 - cap 40010 - Provincia di Bologna
C.F. 80014630372 - P.IVA 00702211202
Tel. 051/828156 - Fax 051/829182

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.3.99

Controllato dal CO.RE.CO. di Bologna il 6.4.99 al Prot. n. 2920

Ripubblicato all'Albo per quindici giorni dal 28.4.99 al 13.5.99.

Modificato con deliberazione n. 67/C.C. del 14.12.1999, controllato dal CO.RE.CO. di Bologna il 23.12.99 al Prot. n. 11378.

Modificato con deliberazione n. 17/C.C. del 27.2.2002, esecutiva il 2.4.2002.

Ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 5.4.2002 al 20.4.2002

Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 26.2.2004

Ripubblicato all’albo pretorio per 15 giorni dal 9.4.2004 al 24.4.2004

Modificato con deliberazione n. 12/C.C. del 21.2.2005

Ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 16.6.2005 all’1.7.2005

Modificato con deliberazione n. 15/C.C. del 15.2.2007

Ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.3.2007 al 30.3.2007

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento
Art. 3 - Entrate tributarie comunali
Art. 4 - Agevolazioni tributarie
Art. 5 - Aliquote e tariffe

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione
Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione tributaria
Art. 9 - Attività di controllo
Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

CAPO III - PROCEDIMENTO D'ACCERTAMENTO

Art. 11 - Avviso di accertamento
Art. 12 - Notificazione a mezzo posta

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 - Contenzioso
Art. 14 - L'autotutela
Art. 15 - Accertamento con adesione

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 - Riscossione
Art. 17 - Sospensione e dilazione del versamento
Art. 18 - Rimborsi
Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV: SANZIONI E INTERESSI

Art. 20 - Determinazione delle sanzioni
Art. 20bis - Interessi
Art. 21 - Cause di non punibilità

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Norme finali
Art. 23 - Disposizioni transitorie

Allegato **"A" REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione
Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
Art. 8 - Perfezionamento della definizione
Art. 9 - Effetti della definizione
Art. 10 - Riduzione delle sanzioni
Art. 11 - Norme finali e transitorie

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio comunale e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "regolamento", il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonchè a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonchè alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, s'intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento dei seguenti tributi comunali: Imposta di pubblicità - Diritti pubbliche affissioni, ICI. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge od i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e resa, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, Legge n. 127/97. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto della normativa vigente.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Qualora il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, venga prorogato oltre il 31 dicembre ed in assenza di diversa disposizione legislativa, il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è prorogato alla fine del secondo mese successivo alla data prevista dal legislatore come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. **Il versamento minimo dell'imposta comunale sulla Pubblicità dovuto annualmente e del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilito in €. 4,00, pertanto fino a concorrenza di tale importo il tributo non è dovuto.**

Totolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile od economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi; il Comune potrà valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati all'iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova dell'iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

4. (E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve, comunque, darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonchè i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.)

4. Abrogato

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 9 - Attività di controllo

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. (In mancanza, Vi provvede il funzionario responsabile)

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonchè della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonchè all'ammontare dell'evasione recuperata.

7. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 11 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso i omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla relative norme e/o dagli appositi regolamenti comunali.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 12 – (Notificazione a mezzo posta) Abrogato

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo: proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Per le controversie tributarie, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Art. 14 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illeggitimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito Regolamento allegato al presente atto, sotto la lettera **"A"**, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contradditorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, s'intendono applicate le norme di Legge.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

Art. 17 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 18 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 14, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonchè degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria o degli interessi, non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno d'imposta, non superi €.12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, e di cui all'art. 9 del presente Regolamento e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite. Tale limite di esenzione si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

2. Non si procede al rimborso dei tributi per singole somme d'importo inferiore a €. 12,00 (interessi compresi).

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento od alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Sono fatti salvi i diversi limiti stabiliti dai regolamenti per le singole imposte.

Titolo IV: SANZIONI E INTERESSI

Art. 20 - Determinazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate dal funzionario responsabile del tributo.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, come indicati nel precedente comma 1 e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Art. 20bis - Interessi

1. A norma dell'art.1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006, la misura annua del tasso di interesse da applicare ai rapporti di imposta pendenti al 01/01/2007 relativamente a tutti i tributi comunali viene determinata nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione della presente deliberazione.

2. Si individua il tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno quale misura del tasso di interesse da applicare per i tributi locali per i periodi di imposta successivi a quello di approvazione della presente deliberazione.

Art. 21 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio **2008.**

Allegato **"A"** al Regolamento
Generale delle Entrate Tributarie
Comunali (art. 17) approvato con
delibera di C.C. n. 9 del 25.3.1999

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contradditorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi od infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera (a mezzo raccomandata a.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo), indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza purchè questa rientri nell'ambito d'applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

5. Il contribuente decade dal beneficio della sospensione dei termini utili per l'impugnazione qualora l'ufficio notifichi formale provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento con adesione o di esito negativo della procedura di accertamento con adesione intrapresa.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a £. 20.000.000 (ventimilioni),(pari a EURO 10.329,13), è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6 (sei), previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggeto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 11 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello cui si riferisce il tributo), nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede d'iscrizione a ruolo.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007. conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su inizitiva dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.